MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 8

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui filati e' riscossa in abbonamento il Ministro delle finanze stabilisce annualmente con proprio decreto le norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui filati, valevoli per ogni esercizio finanziario. I canoni di abbonamento stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 18 luglio 1960; restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce nuovi canoni annuali di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra detta data e la fine dell'esercizio finanziario 1961-1962.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it